

## **L'OBBLIGO DICHIARATIVO NELLA NORMATIVA IUC**

Il co.639 dell'art.1 della L. n.147 del 2013, ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si declina nelle sue componenti dell'IMU quale imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e nella componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

La diversa *ratio* dei prelievi può determinare che un singolo soggetto possa essere chiamato a corrispondere tutte le componenti della IUC ovvero solo alcuna di esse a seconda del realizzarsi o meno del presupposto impositivo. Per questo motivo benchè il co.684 dell'art.1 della L. n.147 del 2013 preveda che "i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC ....." non è stata prevista l'approvazione di un modello dichiarativo specifico per la IUC. Ciò si desume sia dal co.686 dell'art.1 cit. (che in tema di Tari specifica che " *Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*" così rendendo inutile la reiterazione dichiarativa di dati già denunciati e quindi cognitivi all'ente) nonché dal co.687 il quale, stavolta per la componente TASI, specifica che " *Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU*". In buona sostanza è la stessa legge di imposta che prevede le distinte dichiarazioni per singola componente della IUC.

Quanto alle formalità di presentazione valgono le modalità previste nel regolamento IUC o in quello specifico della TASI.

### **LA DICHIARAZIONE TASI DEL POSSESSORE**

Come è noto ai sensi del co.671 dell'art.1 della L. n.147 del 2013, " *la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*" Il successivo co. 675 statuisce che " *La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*", mentre il già citato co.687, stabilisce che " *Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU*".

Dal combinato disposto delle citate disposizioni se ne ricava l'inutilità della presentazione di uno specifico modello dichiarativo TASI per i soggetti che presentano con l'immobile la relazione di possesso qualificato, ben potendo gli oneri dichiarativi già assolti per l'IMU o l'esonero dalla dichiarazione previsto dalla normativa IMU, trasporsi anche per l'obbligazione TASI. In sostanza, la dichiarazione IMU presentata (o l'esonero dalla sua presentazione ai fini IMU) è per il soggetto passivo TASI " *possessore*" da intendersi come adempimento valevole ed assolto anche per la TASI, per cui non vi è necessità (e quindi obbligo) per il possessore di presentare un'ulteriore dichiarazione TASI essendo i suoi oneri assolti per l'IMU sufficienti anche per la regolamentazione del rapporto di imposta sul tributo sui servizi indivisibili.

Per mera completezza si riportano in appendice uno stralcio delle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU, così da consentire al contribuente un'ulteriore riscontro sulla regolarità dei suoi adempimenti per l'IMU, in quanto le eventuali patologie dichiarative del modello IMU si reiterano anche per il rapporto di imposta TASI.

### **LA DICHIARAZIONE TASI DEL DETENTORE**

Le regole in merito alla presentazione della dichiarazione IMU non possono *ex se* ribaltarsi anche per la posizione fiscale del detentore della TASI in quanto questi non è soggetto passivo IMU. Ciò nonostante il criterio della necessità va comunque utilizzato anche per la figura del detentore onde evitargli inutili adempimenti dichiarativi. In tale ottica se oggetto di detenzione sia un fabbricato

con rendita attribuita già denunciato ai fini della Tari o dei previgenti regimi sul servizio rifiuti, la condizione soggettiva di detentore/occupante è già formalmente nota al Comune impositore di talchè non si ravvisa l' utilità di una nuova denuncia ai fini della TASI. In tale ipotesi la già denunciata occupazione quale presupposto soggettivo per il tributo sul servizio di raccolta dei rifiuti, può ritenersi valevole ed assolta anche per la TASI, specie per quei comuni che hanno completato l'aggancio delle ubicazioni TARI con i dati catastali. Qualora invece, la detenzione concerna un bene privo di rendita ovvero un area edificabile allora si ritiene che il detentore abbia il diritto/dovere di presentare la dichiarazione TASI, specie qualora intenda discostarsi dal valore dichiarato per l'IMU dal possessore che potrebbe essere non in linea con il valore di mercato o per gli immobili di cui all'art.5 co.3 del D.Lgs. n.504/92 non essergli stato comunicato il valore contabile o addirittura trovarsi nella detenzione di un immobile non accatastato benchè sia ultimato e/o utilizzato.

#### **REGOLA GENERALE PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

Vale la regola generale, sia per il soggetto passivo "possessore" nonché per il "detentore" che se per fruire di specifiche agevolazioni TASI il regolamento comunale preveda un obbligo dichiarativo e probatorio, l'assolvimento della dichiarazione si pone quale condizione all'accesso del trattamento agevolato, per cui fino a quando la stessa non verrà presentata la liquidazione del tributo dovuto non potrà che seguire le regole ordinarie.